



Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto
con il Ministro delle imprese e del made in Italy
e
con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti*”, abrogato dal comma 7 dell'articolo 23 e dal numero 5) dell'Allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*”, che, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, ha previsto la nomina, con decreto del Ministro delle attività produttive, di un Commissario *ad acta*;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, con il quale l'ing. Filippo D'Ambrosio è stato nominato Commissario *ad acta*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, il quale ha disposto la cessazione, alla data del 31 dicembre 2018, del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 86 della sopra citata legge n. 289 del 2002;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 8, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, il quale dispone che: “*Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:*



- a) *le Amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;*
- b) *le Amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;*
- c) *i centri di costo delle Amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”;*

VISTO l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale dispone che *“nell’ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere;*

VISTO l'articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale dispone che *“Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi”;*

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;*

VISTO il d.P.C.m. 30 ottobre 2023, n. 186 *“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;*

VISTO il d.P.C.m. 30 ottobre 2023, n. 174, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;*

VISTO il decreto 31 dicembre 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025 – 2027;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* anche sulla base della relazione prot. 33251 del 31 dicembre 2018 del Commissario *ad acta*, ex articolo 86 della legge n. 289 del 2002, e sull'ulteriore documentazione resa disponibile dallo stesso Commissario;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dal comma 9 sopra richiamato, le risorse afferenti al *“Collegamento A3 (Contursi) – SS7var (Lioni) -A16 (Grottaminarda)-A14 (Termoli)”* sono state già oggetto di trasferimento alla Regione Campania;

CONSIDERATO che le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al 12 settembre 2024 risultano pari ad € 40.413.406,29;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di



investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 11, comma 2-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dal citato articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

VISTA la nota n. 15224 del 14 ottobre 2024 della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali;

VISTE le note n. 25509 del 12 dicembre 2024 e n. 12201 del 18 marzo 2025 con le quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno rispettivamente espresso il proprio parere favorevole al prosieguo dell'*iter* di adozione del presente provvedimento.

DECRETA

Art. 1

(Individuazione Amministrazioni competenti)

1. È disposto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 32 del 2019, il subentro, nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, delle Amministrazioni competenti individuate nella colonna g) della tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'avvio ovvero il completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indicati nell'allegato medesimo.
2. È disposto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019, il trasferimento alle Amministrazioni competenti indicate nella colonna e) della tabella di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, degli interventi completati da parte della gestione commissariale, di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le Amministrazioni competenti subentrano, con oneri a proprio carico, nella relativa gestione e manutenzione delle opere.

Art. 2

(Riparto delle risorse e chiusura della contabilità speciale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 32 del 2019, provvede al versamento



all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite complessivo degli importi di cui all'allegato 1, sui capitoli di entrata di rispettiva pertinenza, delle somme giacenti sulla contabilità speciale n. 3250 e alla successiva riassegnazione, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Dipartimento per le politiche per le imprese e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per infrastrutture e le reti di trasporto, delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi, come da ripartizione di cui di cui alla colonna j) dell'allegato 1, per il successivo trasferimento alle Amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispone d'ufficio la chiusura della contabilità speciale n. 3250 e le rimanenti risorse giacenti, non oggetto della procedura di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per restarne definitivamente acquisite.

Art. 3

(Trasferimenti, monitoraggio e attività)

1. Entro 60 giorni dalla riassegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Dipartimento per le politiche per le imprese e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, per gli interventi di rispettiva competenza, con propri provvedimenti, trasferiscono alle Amministrazioni competenti individuate nella colonna g) della tabella di cui all'allegato 1 le relative risorse, indicando per ogni progetto, gli interventi da completare corredati del relativo Codice unico di progetto "CUP", fissano le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi e, in caso di mancato rispetto degli stessi, provvedono a revocare totalmente o parzialmente le risorse trasferite, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

I provvedimenti di cui al precedente periodo sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato all'atto della loro adozione.

2. Le Amministrazioni competenti individuate nella colonna g) della tabella di cui all'allegato 1, a cui sono trasferite le risorse ai sensi del precedente comma 1:
 - a) monitorano l'avanzamento di attuazione dei progetti e coordinano le attività degli Enti titolari degli interventi, individuati nel medesimo allegato 1 – colonna f), finalizzate all'avvio ovvero al completamento dei lavori;
 - b) provvedono alle attività tecnico-amministrative necessarie alla chiusura dei progetti, coordinandosi con gli enti titolari degli interventi;
 - c) provvedono ai pagamenti connessi agli interventi, anche con riferimento ai relativi contenziosi in essere, e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali economie maturate.

Art.4

(Ulteriori disposizioni)

1. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si



provvede al trasferimento degli interventi completati di cui all'articolo 1, comma 1, agli enti titolari degli stessi, individuati nella colonna f) della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

